

Bruxelles, 4 novembre 2024
(OR. en)

14768/24
PV CONS 54
AGRI 758
PECHE 415

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
21 e 22 ottobre 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 14270/24 con l'aggiunta, su richiesta della Slovacchia, di un punto tra le "Varie" **[nuovo punto 7, lettera j)]**.

Il Consiglio ha inoltre convenuto di affrontare tale punto supplementare in seduta pubblica a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 14561/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 14587/24

Economia e finanza

1. Emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio per il 2025 [S] 14265/24 + COR 1
FIN
Mancata approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo
approvato dal Coreper, parte prima, del 16.10.2024

Il Consiglio ha confermato di non poter approvare tutti gli emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio per il 2025, nel caso fossero adottati dal Parlamento europeo, e ha approvato il progetto di lettera da inviare a tal fine al Parlamento europeo, che figura allegato al documento succitato.

Attività non legislative

PESCA

3. **Regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2025** ☐(*) 13902/24
12844/24 + COR 1
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43,
paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025.

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

4. Riunione annuale dell'ICCAT 13800/24
(Limassol, Cipro, 11-18 novembre 2024)
Scambio di opinioni

AGRICOLTURA

5. Conclusioni su una politica agricola comune post-2027 14470/24
incentrata sugli agricoltori
Approvazione
6. **Sfide cui deve far fronte la filiera alimentare dell'UE** ☐2 14272/24
Informazioni fornite dalla presidenza
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle sfide cui deve far fronte la filiera alimentare dell'UE. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle informazioni fornite da Francia e Spagna sulla necessità di un coordinamento europeo per la vaccinazione veterinaria e degli interventi delle delegazioni e della Commissione.

Varie

Pesca

7. a) **Necessità di rivedere le norme per consentire la caccia di cormorani e foche basata sugli ecosistemi al fine di proteggere gli stock ittici sensibili**  14552/24
Informazioni fornite dalla Svezia, sostenuta da Estonia, Finlandia e Lettonia.

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Svezia sulla necessità di rivedere le norme per consentire la caccia di cormorani e foche basata sugli ecosistemi al fine di proteggere gli stock ittici sensibili. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni e dalla Commissione.

Agricoltura

- b) **Coordinamento europeo per la vaccinazione veterinaria**  14592/24
Informazioni fornite da Francia e Spagna

Il punto 7, lettera b), è stato trattato insieme al punto 6.

- c) **Risultati della conferenza "Food waste – 2024-2030" sulla prevenzione degli sprechi alimentari (Budapest, 1° ottobre 2024)**  14594/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sui risultati della conferenza "Food waste – 2024-2030" sulla prevenzione degli sprechi alimentari e degli interventi delle delegazioni e della Commissione.

- d) **Risultati della riunione dei direttori della PAC (Budapest, 10-12 settembre 2024)**  14580/1/24 REV 1
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sui risultati della riunione dei direttori della PAC (Budapest, 10-12 settembre 2024) e della conferenza dei direttori degli organismi pagatori dell'UE (Budapest, 16-18 ottobre 2024), nonché delle osservazioni delle delegazioni e della Commissione.

- e) **Risultati della conferenza dei direttori degli organismi pagatori dell'UE (Budapest, 16-18 ottobre 2024)**  14591/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il punto 7, lettera e), è stato trattato insieme al punto 7, lettera d).

- f) **Risultati della riunione dei ministri dell'Agricoltura del gruppo di Visegrad (Cechia, Ungheria, Polonia, Slovacchia), della Bulgaria e della Romania (GV4+ 2) (Poznań, 25-26 settembre 2024)**  14431/24
Informazioni fornite dalla Polonia, a nome di Bulgaria, Cechia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Polonia sui risultati della riunione dei ministri dell'Agricoltura del gruppo di Visegrad, della Bulgaria e della Romania, nonché delle osservazioni delle delegazioni e della Commissione.

- g) **Risposta dell'UE alle conseguenze di eventi climatici estremi: finanziamento di misure di crisi nell'Unione europea**  14439/24
Informazioni fornite dal Portogallo, sostenute da Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Grecia e Italia

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal Portogallo sulla risposta dell'UE alle conseguenze di eventi climatici estremi. Ha inoltre preso atto delle osservazioni delle delegazioni e della Commissione.

- h) **Conferenza PeaceBread (Germania, 30 settembre - 2 ottobre 2024)**  14473/24
Informazioni fornite dalla Germania

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Germania sulla conferenza PeaceBread. Il Consiglio ha altresì preso atto delle reazioni della Commissione e delle delegazioni.

- i) **Necessità di prorogare l'applicazione del quadro temporaneo di crisi e transizione nel settore agricolo e di aumentare il limite individuale per impresa agricola**  14464/1/24 REV 1
Informazioni fornite dalla Romania, sostenute da Bulgaria e Slovacchia

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Romania sugli aiuti di Stato.

Il Consiglio ha altresì preso atto delle osservazioni delle delegazioni e della Commissione.

SESSIONE DI MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2024

Attività non legislative

PESCA

3. **(prosecuzione) Regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2025** ☐(*) 13902/24
12844/24 + COR 1
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

Cfr. pag. 3.

AGRICOLTURA

5. **(prosecuzione) Conclusioni su una politica agricola comune post-2027 incentrata sugli agricoltori** 14470/24
Approvazione
8. Questioni agricole relative al commercio 14322/24
Informazioni fornite dalla Commissione
Scambio di opinioni

Varie

Agricoltura

7. j) **Nuovo punto: Necessità di affrontare il rischio imminente di disimpegno relativo ai programmi di sviluppo rurale** ☐² 14709/24
Informazioni fornite dalla Slovacchia

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Slovacchia sul disimpegno dei fondi. Il Consiglio ha altresì preso atto delle reazioni della Commissione e delle delegazioni.

☐² Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

☐ Punto basato su una proposta della Commissione

(*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione

Dichiarazione relativa ai punti "B"**Punto 3 dell'elenco
dei punti "B":****Regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca applicabili nel
Mar Baltico per il 2025**

(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2025

"Dato che le biomasse degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale sono al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2025. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA, POLONIA E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale nel 2025

"Dato che la biomassa dello stock di aringa del Baltico occidentale è al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nel 2025. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock di aringa del Baltico occidentale."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il salmone del bacino principale nel 2025

"Dato che nelle sottodivisioni CIEM 22-29 S quasi tutti gli stock fluviali di salmone selvatico sono ben al di sotto del valore R_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione degli stock, Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2025. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock fluviali di salmone selvatico a sud della latitudine 59° 30' N.

Tenuto conto della limitata migrazione del salmone, sia nel 2023 che nel 2024, nei principali fiumi con popolazioni di salmone nel Golfo di Botnia e al fine di garantire e promuovere una più rapida ricostituzione degli stock di salmone, la Finlandia si impegna a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il contingente di salmone del bacino principale nel 2025. La Svezia si impegna a limitare il ricorso alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 unicamente ai fini delle catture accessorie inevitabili. Tali impegni sono una risposta alla preoccupante evoluzione degli stock fluviali di salmone selvatico nelle sottodivisioni CIEM 30-31."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA E SVEZIA sugli scambi di contingenti di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale

"Agendo con spirito di solidarietà, uno Stato membro che non necessita dell'intero contingente di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale cercherà di concordare scambi di contingenti con uno Stato membro in grado di dimostrare che dovrà fare i conti con il cosiddetto "effetto di contingente limitante" a causa del contingente limitato di merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale di cui dispone."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, GERMANIA, LITUANIA E POLONIA sui trasferimenti dei contingenti di salmone del bacino principale

"Agendo con spirito di solidarietà e riconoscendo gli sforzi di conservazione profusi da Finlandia e Svezia, grazie ai quali nelle loro acque gli stock presentano un buono stato di salute, uno Stato membro che non può utilizzare l'intero contingente assegnatogli per il salmone del bacino principale prenderà in considerazione l'eventualità di trasferire volontariamente la quota non utilizzata o non utilizzabile di tale contingente alla Finlandia e/o alla Svezia."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'accordo politico raggiunto dal Consiglio

"La Commissione prende atto dell'accordo politico raggiunto dal Consiglio sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2025. La Commissione teme che i seguenti elementi di tale accordo contribuiscano meno alla ricostituzione di determinati stock rispetto alla proposta della Commissione e possano non essere in linea con il quadro giuridico applicabile, compreso il piano pluriennale per il Mar Baltico. La Commissione ritiene in particolare che: 1) i totali ammissibili di catture (TAC) per lo spratto e l'aringa del Baltico occidentale avrebbero dovuto essere fissati a un livello tale da garantire che la probabilità che gli stock scendessero o rimanessero rispettivamente al di sotto del B_{lim} nel 2026 fosse inferiore al 5 %; e 2) non dovrebbe esserci alcuna attività di pesca mirata, né commerciale né ricreativa, dell'aringa del Baltico occidentale e del salmone del bacino principale (tranne che da maggio ad agosto nelle acque costiere delle sottodivisioni da 29 nord a 31), per le quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare raccomanda di interrompere tutte le attività di pesca."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, GERMANIA E PAESI BASSI sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda la busbana norvegese del Mare del Nord nella campagna di pesca 2025

"Tenuto conto delle previsioni del CIEM secondo cui la biomassa di busbana norvegese del Mare del Nord (NOP/2A3A4.) potrebbe diminuire al di sotto del B_{lim} anche con catture pari a zero e dato che il CIEM raccomanda di non effettuare catture durante la campagna di pesca 2025 (dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025), nonché al fine di garantire la ricostituzione dello stock, Danimarca, Germania e Paesi Bassi si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nella campagna di pesca 2025. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock."

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DELLA GERMANIA
sull'opzione di un sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)**

1. "A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, le misure correttive ai fini dell'articolo 5 di tale regolamento possono includere misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene dunque necessario adottare misure di emergenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza nelle sottodivisioni 22-24 per i pescherecci tedeschi consistono nell'introduzione di una chiusura di 30 giorni ai fini della protezione del merluzzo bianco in aggiunta al periodo di chiusura per la riproduzione del merluzzo bianco stabilita dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico — periodo durante il quale la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), non si applica — nonché nella limitazione delle attività di pesca dell'aringa per ulteriori 30 giorni durante i quali per talune attività di pesca costiera su piccola scala l'applicazione della deroga al divieto di praticare la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale è interrotta e nella limitazione delle attività di pesca che comportano catture accessorie di aringhe.
3. La Commissione e la Germania convengono che questa misura di emergenza è ammissibile al finanziamento a titolo del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, a condizione che essa sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento."

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DI LETTONIA E SVEZIA
sull'opzione di un sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca dello spratto da parte
del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura**

1. "A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, le misure correttive ai fini dell'articolo 5 di tale regolamento possono includere misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, a determinate condizioni.
2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito allo spratto per quanto riguarda il basso tasso di reclutamento dello stock dell'ultimo anno e i rischi elevati di un'ulteriore riduzione dell'attuale biomassa riproduttiva e delle dimensioni complessive dello stock, si ritiene opportuno, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, applicare a livello degli Stati membri ulteriori misure di emergenza facoltative (un periodo di chiusura di un mese in aggiunta al periodo di chiusura generale delle attività di pesca di 3 mesi per le specie pelagiche, dal 1° maggio al 31 luglio, oltre i limiti di 12 miglia adottati dal regolamento sui TAC e sui contingenti nel Mar Baltico per il 2025).

3. La Commissione, la Lettonia e la Svezia convengono che questa misura di emergenza è ammissibile al finanziamento a titolo del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, a condizione che essa sia introdotta alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento."
-